

ROMA



Ret 22 20647
del 13/3/2020

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

13 MAR 2020

8643

N. RG/

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. del
56 del **13 MAR. 2020**
LA SINDACA

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 - Chiusura con decorrenza immediata dei Parchi delle Ville e delle aree gioco recintati fino al 25 Marzo 2020 -.

Il Direttore della
Direzione Gestione Territoriale
Ambientale e del Verde
Pietro Maria Scaldaferrì

Visto

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della della situazione a livello nazionale e regionale dispone che " Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del

ROMA

Consiglio dei ministri 8 Marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 Marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'estrema necessità ed urgenza di prevenire e contenere il rischio di ulteriore contagio ed evitare assembramenti, in particolare, in luoghi pubblici, si ritiene necessario disporre la chiusura dei Parchi e delle Ville recintati.

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

VISTO lo Statuto di Roma Capitale;

per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 25 Marzo 2020 la chiusura dei Parchi, delle Ville e delle Aree gioco recintati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, d'intesa con il Dipartimento Tutela Ambientale, assicurano l'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto ed e' trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione Capitolina.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

LA SINDACA
Virginia Raggi
